

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Guardia di finanza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (Atto n. 116) .....	36
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Atto n. 116 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	36
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP</i> ) .....	42
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i> ) .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 febbraio 2024.*

**Audizione informale di rappresentanti della Guardia di finanza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (Atto n. 116).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.15.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 21 febbraio 2024. – Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.**

**Atto n. 116.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade giovedì 22 febbraio 2024. Invita dunque il relatore Sala a intervenire e a formulare una proposta di parere.

Fabrizio SALA (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con una condizione e alcune osservazioni,

sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che il gruppo PD e il gruppo M5S hanno presentato delle proposte di parere contrario, alternative a quelle del relatore (*vedi allegati 2 e 3*). Avverte che le proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Angela RAFFA (M5S) illustra il parere contrario formulato dal suo gruppo, preannunciando il voto contrario sulla proposta favorevole del relatore.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia a sua volta il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore. Illustra quindi la proposta di parere contrario formulata dal suo gruppo, sottolineando alcune criticità del provvedimento.

Anzitutto rileva che lo schema di decreto in esame si concentra in particolare sui giochi « a distanza », tralasciando l'intervento sul gioco « fisico »; non affrontare la riforma del gioco « fisico » rischia di far perdere al sistema la visione d'insieme, la coerenza e la certezza delle regole, che appaiono fondamentali per il funzionamento del settore.

Rammenta che, secondo le stime sul comparto del gioco *online* – come rilevato nel corso delle audizioni –, la raccolta derivante da tale attività ha superato nel corso del 2023 gli 85 miliardi di euro. Sommata alla raccolta fisica, le stime indicano una cifra complessiva che sfiora i 150 miliardi.

Sotto il profilo della tutela di salute pubblica, ritiene necessario mantenere il settore del gioco d'azzardo nel perimetro dell'Istituto superiore di sanità, stante l'alta percentuale di persone definibili « giocatori problematici » che si concentrano, in prevalenza, nelle regioni del Mezzogiorno. Al riguardo, evidenzia che sarebbe stato opportuno sottoporre lo schema di decreto anche ad altre Commissioni parlamentari competenti in materia di tutela della salute pubblica.

Evidenzia poi alcuni profili problematici relativi alla disciplina dell'attività dei punti vendita ricariche (PVR), la cui rete è cresciuta capillarmente durante la pandemia fino ad arrivare all'attuale volume di circa 50.000 esercizi. Ritiene che la possibilità di alimentare il conto di gioco tramite denaro contante – ancorché con i presidi posti dallo schema in esame, quali la soglia mensile di ricarica – ponga un problema concreto di aggirabilità dei limiti di legge; ritiene dunque necessario escludere del tutto la possibilità di ricarica in contanti, sia per agevolare i controlli da parte delle autorità, sia per tutelare gli interessi dell'erario. Sempre con riferimento ai PVR rileva poi che, per creare condizioni di mercato realmente competitive, è necessario prevedere una procedura di gara pubblica, parallela o integrata a quella già prevista per le concessioni a distanza, che escluda in ogni caso la concentrazione degli stessi tra pochi operatori.

Ricorda che l'articolo 14 dello schema istituisce una Consulta permanente dei giochi pubblici, evidenziando tuttavia che tale iniziativa celerebbe la volontà di opacizzare la rilevanza del tema come problema di sanità pubblica. Ricorda che dal 2016 opera un organismo consultivo del Ministro della salute, ovvero l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza. Ritiene necessario ripristinare la *governance* primaria del Ministero della salute in tale ambito, evitando la duplicazione di organismi.

Con riferimento al gioco d'azzardo *online*, rammenta che esso rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica e il benessere dei cittadini. Come emerso anche nel corso delle audizioni, appare necessario contrastare tale fenomeno, anche attraverso il coinvolgimento della Polizia postale, mediante il potenziamento di misure di prevenzione, cura e riabilitazione. Rileva inoltre che le maggiori entrate erariali andrebbero valutate con specifica attenzione e commisurazione ai costi sanitari e sociali che ricadono sulla collettività. Reputa pertanto urgente prevedere l'incremento delle

risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico – GAP per gli anni a venire.

Infine rileva che l'articolo 24 dello schema postula un successivo provvedimento, in forza dell'atto delegato, che individui « le norme statali di rango primario e secondario, nonché le disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del presente decreto ». Ritiene tale disposizione palesemente illegittima, poiché introduce surrettiziamente principi di delega non espressamente presenti all'articolo 15 della legge n. 111 del 2023, da attuare con un ulteriore decreto legislativo; inoltre, a suo avviso tale norma rischia di compromettere competenze e attribuzioni – quali salute e sicurezza pubblica – non modificabili se non con legge costituzionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, non saranno poste in votazione, risultando precluse, le proposte alternative di parere formulate dal gruppo PD e dal gruppo M5S.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 febbraio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Atto n. 116****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111;

ritenuto che uno degli obiettivi primari dello schema di decreto legislativo consiste nel riavvio delle procedure di gara per una attribuzione effettivamente concorrenziale e competitiva delle concessioni statali per la gestione della raccolta del gioco a distanza;

considerato altresì, a tale riguardo, che tra le forme della raccolta del gioco a distanza esiste anche quella riguardante il gioco del Lotto automatizzato e gli altri giochi numerici a quota fissa, la cui attuale concessione scade sì alla fine del prossimo anno, il 30 novembre 2025, ma la cui relativa riattribuzione con gara, e conseguente messa in esercizio, implica una articolata procedura la cui durata è di circa diciotto mesi, onde risulta quanto mai opportuno che la stessa venga avviata con una apposita norma da inserire nella versione finale del predetto decreto legislativo;

posto che, ai fini della tutela e protezione dei giocatori, ed in particolare dei soggetti più vulnerabili, appare opportuno prevedere, ai soli fini sociali, forme di promozione, comunicazione ed informazione di messaggi che siano funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile e che consentano la prevenzione e il contrasto del gioco patologico, con l'indicazione del logo o del marchio dell'azienda del concessionario che promuove il messaggio medesimo;

richiamato il contenuto dell'articolo 6, comma 5, lettera o), che prevede, ai fini

della concessione, l'attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell'Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito a disposizione di soggetti terzi con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia;

osservata in tale quadro l'esigenza di evitare che il concessionario, o il gruppo societario titolare di concessione, possa gestire, direttamente o indirettamente, più siti di gioco presenti sul *web*, senza essere titolare di altrettante concessioni, comunque non superiori ad un massimo di cinque;

rilevata a tal fine l'opportunità di integrare l'articolo 6, comma 5, lettera o), precisando che l'esclusione della possibilità per il concessionario di mettere il proprio sito *internet* a disposizione di soggetti terzi, si applichi anche qualora tali soggetti appartengano al medesimo gruppo societario e prevedendo l'obbligo per il medesimo concessionario di associare a ciascun sito o *app* di gioco il proprio marchio denominativo e/o figurativo di pertinenza;

richiamato altresì il contenuto dell'articolo 6, comma 6, lettera d), che prevede la facoltà per ogni concessionario di attivare sul proprio sito *internet*, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e compatibilmente con le specifiche regole tecniche che la stessa stabilisce, esclusivamente una sola *app* per ciascuno dei giochi oggetto di concessione;

rilevata in proposito l'esigenza di chiarire che con il termine *app* di gioco si

intende uno strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario, che va distinto dall'area operativa del sito *internet* del concessionario;

richiamate le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, lettera *c*), che stabiliscono, tra le condizioni minime del contratto di gioco, l'unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, l'improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché la gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

rilevata l'opportunità, ai fini di una migliore tracciabilità dei flussi finanziari, di introdurre anche il divieto di frazionamento delle somme costituenti il saldo del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o *app* di gioco;

segnalata l'esigenza di rendere effettiva l'applicazione delle misure di tutela e protezione del giocatore di cui all'articolo 15 dello schema di decreto, sin dalla sua entrata in vigore;

tenuto conto, altresì, che la responsabilità erariale è uno dei presidi posti a tutela della finanza pubblica e che è dunque opportuno limitare le ipotesi di esclusione di detta responsabilità, assicurandola nei casi in cui il danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia cagionato con dolo;

ritenuto opportuno, infine, che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo confluiscono tutte nel fondo per l'attuazione della delega fiscale;

preso atto dei contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, il 20 dicembre 2023,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una appo-

sita norma che disponga l'avvio senza indugio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della procedura di affidamento, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, prevedendo tra l'altro:

1.1. una durata della concessione pari a nove anni, non rinnovabile;

1.2. una selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, una base d'asta, per le offerte al rialzo, pari ad almeno 1 miliardo di euro;

1.3. l'eventuale versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria anche in più rate, ancorate comunque in primo luogo al momento dell'aggiudicazione e a quello dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;

1.4. l'eventuale inserimento di clausole, nel bando di gara, anche in ordine alla misura dell'aggio del concessionario;

1.5. l'eventuale previsione, nel bando di gara, di ogni altra clausola utile anche facendo riferimento a quelle già utilizzate nell'occasione dell'ultima gara in materia;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) prevedere, con riferimento agli articoli 3 e 15, ai fini della tutela e protezione dei giocatori, ed in particolare dei soggetti più vulnerabili, l'impiego di forme di promozione, comunicazione ed informazione di messaggi ai soli fini sociali, funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile al fine di prevenire e contrastare il gioco patologico, e con l'indicazione del logo o del marchio dell'azienda del concessionario che promuove il messaggio;

b) integrare l'articolo 6, comma 5, lettera *o*), precisando che l'esclusione della possibilità per il concessionario di mettere il proprio sito *internet* a disposizione di soggetti terzi, si applichi anche qualora tali soggetti appartengano al medesimo gruppo societario e prevedendo l'obbligo per il me-

desimo concessionario di associare a ciascun sito o *app* di gioco il logo o marchio dell'azienda del concessionario;

*c)* riformulare la lettera *d)* del comma 6, dell'articolo 6, al fine di inquadrare correttamente il concetto di *app* di gioco non da intendersi come strumento attivabile sul sito del concessionario, ma piuttosto come strumento di accesso, attraverso dispositivi mobili, alle differenti tipologie di gioco facenti parte del portafoglio del concessionario;

*d)* all'articolo 6, comma 8, lettera *c)*, introdurre il divieto di frazionamento delle somme costituenti il saldo del conto di gioco nella gestione dei singoli prodotti o *app* di gioco;

*e)* modificare l'ultimo periodo dell'articolo 20, al fine di limitare l'esclusione della responsabilità erariale per l'adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal predetto articolo, quanto ai loro effetti finanziari, alle sole ipotesi di colpa grave;

*f)* modificare l'articolo 25 al fine di prevedere che tutte le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, confluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Atto n. 116****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP**

La VI Commissione,

in sede di esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (Atto del Governo n. 116),

premessi che:

il settore dei giochi, pur rivestendo una notevole importanza per il bilancio dello Stato, stante le dimensioni della raccolta e dei proventi fiscali derivanti dal gioco lecito manifesta tuttavia evidenti sproporzioni tra la vertiginosa ascesa del « giocato » e i denari che effettivamente rimangono nelle casse dell'Erario;

la legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, indica all'articolo 15 i principi ed i criteri direttivi in materia di riforma del settore del gioco pubblico in Italia dal punto di vista organizzativo e sotto il profilo fiscale nonché con riferimento alla protezione dei giocatori ed al contrasto della dipendenza da gioco e rappresenta una importante occasione per completare il riordino del settore che è atteso da anni concludendo un *iter* iniziato dalla cosiddetta legge Balduzzi del 2012 e passato per la delega fiscale del 2014 che ha prodotto l'Intesa in Conferenza unificata del settembre 2017, rivelatasi fino ad oggi il più compiuto tentativo di riforma;

in particolare la citata Intesa prevedeva un'articolata regolazione di molti aspetti rimasti sino ad allora irrisolti, tra cui: una riduzione complessiva della metà dei punti gioco; la separazione fisica tra i luoghi di gioco e quelli di pubblico esercizio; il controllo da remoto degli apparec-

chi; la dimensione e la qualità dei locali adibiti a gioco; la distanza tra un apparecchio ed un altro; l'adozione di tempi di intervallo automatici tra una giocata e un'altra; la riduzione da 500 a 100 euro della puntata massima nelle VLT e la formazione degli operatori incaricati dei rapporti coi giocatori;

in linea generale esiste una continuità tra l'accordo in Conferenza unificata del 2017 e i principi enunciati nell'articolo 15 della delega fiscale, in particolare quando si richiama la centralità della persona e la sua tutela, nonché la necessità di una razionalizzazione del settore e il citato accordo in Conferenza è quindi la strada da praticare oggi per portare a compimento la riforma che tenga nella giusta considerazione l'indispensabile tutela delle persone;

se i principi che ispirano la legge delega appaiono coerenti con le elaborazioni che si sono sviluppate negli anni scorsi e ne riprendono le principali indicazioni, il presente schema di decreto legislativo attua solo alcuni dei citati principi concentrandosi in particolare sui giochi cosiddetti « a distanza » e tralasciando l'altrettanto necessario e urgente intervento sul gioco cosiddetto « fisico »; una simile modalità di procedere non appare condivisibile in quanto, l'aver tralasciato la riforma del gioco « fisico » rischia di far perdere al sistema la visione d'insieme, la coerenza e la certezza delle regole che appare fondamentale per il buono e ordinato funzionamento del settore;

il comparto del gioco *online*, come riportato in audizione da alcuni soggetti coinvolti, ha conosciuto nel nostro Paese una crescita vertiginosa negli ultimi 10 anni; nel periodo compreso tra il 2012 e il 2022,

il volume è quintuplicato passando da circa 14 miliardi di euro di raccolta *online* del 2012 ai 73 miliardi di euro del 2022 e lo scorso anno 2023 si stima che la raccolta *online* abbia superato gli 85 miliardi di euro che, sommata a quella fisica, dovrebbe sfiorare i 150 miliardi;

alle somme ufficiali vanno aggiunte quelle non calcolabili che « sfuggono » alla legalità a causa dell'alterazione delle apparecchiature e dell'accesso ai canali totalmente illegali; è del tutto assente in questo provvedimento il rafforzamento dei controlli sulla rete del gioco *online* che viene esercitato dalla Polizia postale il cui intervento oggi è limitato e non permette di svolgere indagini a fini preventivi sulla materia del gioco d'azzardo *online*;

nel rapporto pubblicato nell'ottobre 2018 dall'Istituto superiore di sanità si mette in evidenza l'alta percentuale di persone con problemi severi per il gioco d'azzardo: più di un adulto su quattro del totale dei praticanti risulta « giocatore problematico »; inoltre l'analisi mostra in modo netto la prevalenza delle regioni Campania, Sicilia, Calabria e Puglia;

nel contesto delineato è importante riaffermare con chiarezza la priorità della salute pubblica, a partire dalla tutela dei soggetti più vulnerabili e alla prevenzione dei rischi da dipendenza anche attraverso soluzioni tecniche già sperimentate, quali i limiti di giocata e le forme di autoesclusione tuttavia il decreto sottoposto all'esame appare insufficiente a garantire questi principi ed è del tutto assente il tema della sensibilizzazione giovanile nelle scuole;

al fine di contrastare la crescita smisurata del settore del gioco *online* è necessaria una misura che equipari il « ritorno in vincita » sui giochi *online* a quello delle AWP evitando così anche possibili spiazzamenti del mercato rispetto ai giochi « fisici »;

l'articolo 13 affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di istituire e tenere l'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla rac-

colta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche (PVR). L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento di una somma (200 euro per il primo anno e 150 per i successivi) ed è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell'attività di punto vendita ricariche;

il « modello » di promozione del gioco a distanza attraverso i punti vendita ricarica nasce e si sviluppa, in maniera massiva, durante la pandemia, in coincidenza con la chiusura della rete dei punti di vendita autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse. Sfruttando un sostanziale vuoto normativo sull'argomento della promozione del gioco a distanza attraverso il canale fisico, si è diffusa sul territorio una nuova rete, la cui attività si sarebbe dovuta limitare alla mera assistenza al giocatore nell'apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, ma che – alla luce dei controlli effettuati dalle amministrazioni preposte – spesso ha assunto profili di irregolarità, se non addirittura di totale illegalità; secondo le relazioni di accompagnamento al testo in esame tale rete si compone oggi di circa 50.000 esercizi; al fine di creare condizioni di mercato realmente competitive è necessario prevedere una procedura di gara pubblica per i PVR, parallela o integrata a quella già prevista per le concessioni a distanza che escluda in ogni caso la concentrazione degli stessi tra pochissimi operatori;

l'articolo 14, rubricato « Tutela della salute del giocatore », istituisce tra l'altro una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia; in tale iniziativa si cela la volontà di opacizzare la rilevanza del tema quale problema di sanità pubblica e dunque la primazia del Ministero della salute; dal 2016 opera con continuità un organismo consultivo del Ministero della salute quale l'« Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza »,



ed è quindi necessario ripristinare la *governance* primaria del Ministero della salute che, in base a comprovate evidenze scientifiche dell'Istituto superiore di sanità e previo parere consultivo dell'Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco d'azzardo, indichi la compatibilità; conseguentemente, è da evitare la duplicazione di organismi eliminando la istituenda Consulta nazionale dei giochi pubblici così da escludere l'interferenza che avrebbe con le attribuzioni istituzionali fissate per legge e svolte dal Ministero della salute, per il tramite dell'Osservatorio;

il gioco d'azzardo *online*, di ancor più facile accesso, rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica e il benessere dei cittadini. Le conseguenze devastanti non riguardano solamente il giocatore, ma coinvolgono anche le famiglie, i luoghi di lavoro e l'intera società; nondimeno giova ricordare, come accertato all'esito di molteplici indagini condotte dalle forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria, rappresenti un veicolo per il riciclaggio di denaro sporco per le consorterie malavittose di ogni ordine e grado. È un fenomeno che richiede una risposta urgente e coordinata da parte delle istituzioni. Risulta quindi importante codificare per tutte le modalità di gioco d'azzardo, sia online sia fisico, la non compartecipazione a nessuna quota delle entrate statali e/o del margine privato da parte di ogni e qualsivoglia pubblica amministrazione locale, del Servizio sanitario nazionale, del terzo settore accreditato nel sistema di sicurezza sociale e delle prestazioni sanitarie, delle scuole e delle associazioni di volontariato;

al contrario, l'ampliamento dell'offerta di giochi d'azzardo nel settore *online* impone la necessità di maggiori risorse per

il potenziamento delle misure di prevenzione, cura e riabilitazione; bisogna infatti commisurare le maggiori entrate erariali con i costi sanitari e sociali che ricadono sulla collettività ed è pertanto urgente prevedere l'incremento delle risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) per gli anni a venire;

infine all'articolo 24 dello schema, recante disposizioni di coordinamento e abrogazioni, si postula un successivo provvedimento, in forza dell'atto delegato, che individui « le norme statali di rango primario e secondario, nonché le disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del presente decreto ». Tale disposizione risulta palesemente illegittima, intanto perché introduce surrettiziamente funzioni di delega che non sono espressamente presenti all'articolo 15 della legge n. 111 del 2023, da attuare con un ulteriore decreto legislativo, ma ancora, e con maggiore scorrettezza, la disposizione va a compromettere competenze e attribuzioni – alcune nella struttura stessa dello Stato-Ordinamento, quali Salute e Sicurezza pubblica – non modificabili se non con legge costituzionale;

il presente schema dovrebbe porsi come obiettivo ambizioso quello di strutturare una normativa che favorisca una idea del gioco, nelle sue diverse espressioni, come condizione « normale » della vita delle persone, ovvero come divertimento episodico e non compulsivo e tanto meno dipendente obiettivo che tuttavia appare neppure lontanamente raggiunto con questo provvedimento,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Atto n. 116****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 97 avente ad oggetto il riordino del sistema dei giochi con particolare riferimento a quelli a distanza;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;

considerato, in particolare, che l'articolo 15 della legge delega, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma il sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e reca inoltre i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco;

*premesso che:*

il provvedimento non reca disposizioni coerenti e adeguate al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge delega con riferimento alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco;

l'impianto del provvedimento poggia sul concetto di « gioco responsabile » definito come l'insieme delle misure volte a ridurre la diffusione di comportamenti di gioco eccessivo o problematico, sviluppando nel giocatore la capacità di giocare in modo equilibrato, consapevole e controllato;

non si persegue l'obiettivo di ridurre il più possibile l'accesso al gioco ma quello di « educare » il giocatore, sottova-

lutando l'aspetto patologico del fenomeno del gioco e trasmettendo un'immagine positiva del gioco;

si prevedono limiti di durata del gioco e di spesa che, tuttavia, vengono rimessi all'autodeterminazione dello stesso giocatore;

in sostanza, le misure di cui al provvedimento in esame finiscono per agevolare oltremodo l'accesso al gioco *online* anche attraverso la facilitazione dell'apertura e della gestione del conto gioco, mediante la configurazione di una rete capillare di punti di ricarica e di erogazione di servizi accessori al gioco *online*, sia attraverso la previsione di strumenti di identificazione inadeguati ad escludere dall'accesso al gioco i minori e i soggetti vulnerabili;

inoltre, sempre attraverso l'espediente del gioco responsabile e sicuro, si legittima nuovamente l'utilizzo della pubblicità del gioco sancendo definitivamente il superamento del divieto assoluto di pubblicità introdotto con il decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto decreto dignità);

nel dettaglio dell'articolo 15, che reca specifiche misure di tutela e protezione del giocatore, le misure si basano sull'autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro. Si affida dunque la tutela del giocatore patologico allo stesso giocatore attraverso la presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale preimpostato dallo stesso giocatore;

la cura e l'assistenza del giocatore patologico viene banalmente affidata all'ausilio di un servizio di *call center*;

si attribuisce al concessionario, ovvero il diretto controinteressato, il controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico, accettando implicitamente il rischio di un accesso al gioco di soggetti ludopatici o ad alto rischio di gioco patologico;

sul piano costituzionale e ordinamentale, i principi di tutela della salute, della famiglia, del risparmio e della sicurezza debbono intendersi sovraordinati all'interesse erariale, come in più occasioni evidenziato dalla Corte costituzionale;

con la deliberazione del 30 dicembre 201, n. 23, n. 2021/G, la Corte dei conti ha evidenziato l'utilità di preservare quelle norme a carattere dissuasivo che prescrivono, ad esempio, il divieto assoluto di pubblicità e forme di avvertimento del rischio di dipendenza da gioco, la cui osservanza potrebbe anche essere resa più stringente, raccomandando altresì di assicurare l'equilibrato bilanciamento tra obiettivi di natura contabile e finanziaria e gli obiettivi connessi alla tutela dei consumatori del gioco per prevenire la diffusione della patologia ad esso connessa nonché rafforzando, al contempo, l'azione nelle diverse tipologie di controllo finalizzate alla tutela della legalità;

secondo le risultanze di cui alla relazione conclusiva di mandato dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, del 2 dicembre 2022, le famiglie sono la prima vittima del gioco d'azzardo, e in particolare lo sono i soggetti fragili (minori, anziani, persone con disabilità...) che ad oggi non trovano ancora specifiche risorse di aiuto nel sistema dei servizi. Secondo gli esperti dell'Osservatorio « un'area da includere nell'adeguamento delle Linee d'azione riguarda lo specifico ambito di presa in carico terapeutica, sociale e finanziaria dei prossimi, in particolare dei familiari, che sono gravemente impattati dal comportamento di gioco d'azzardo disturbato di un congiunto, sebbene per via indiretta. La ricerca mostra infatti come la perdita in qualità della vita e benessere di questo gruppo di persone sia

rilevante, assuma una valenza traumatica, generi costi individuali e sociali particolarmente ingenti e necessiti pertanto di interventi appropriati e specialistici di presa in carico loro destinati, al di là della cura rivolta ai giocatori eccessivi loro prossimi »;

le misure di cui al provvedimento in esame non garantiscono una piena tutela della salute delle persone;

inoltre, le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari non garantiscono un'adeguata prevenzione delle infiltrazioni criminali e dei fenomeni di riciclaggio: si consente la possibilità di effettuare la ricarica del conto gioco da parte di soggetti diversi dall'effettivo titolare nonché la possibilità di effettuare la ricarica anche mediante l'utilizzo di contanti; inoltre, vengono esclusi dall'obbligo di tracciamento dei pagamenti i rimborsi ai giocatori;

la procedura di trasferimento della concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza si limita a prevedere l'autorizzazione preventiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ma senza specificare le modalità di selezione del terzo cessionario;

da ultimo, l'istituzione di una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, cui affidare il monitoraggio dell'andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia, si pone in contrasto con il ruolo e le funzioni già attribuite all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, previsto dalla Legge di Stabilità del 2015, segnalando altresì, con riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alla Consulta, la grave esclusione degli esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani (espressamente richiamati dalla legge istitutiva dell'Osservatorio) e, viceversa, l'ammissione degli stessi concessionari (in precedenza esclusi dall'Osservatorio);

esprime

**PARERE CONTRARIO.**